

con opportuni temperamenti, l'attività produttiva di un onere, che va a vantaggio della produzione nazionale, ha emanato il R. D. L. 30 gennaio 1933 N° 18, con il quale, oltre a diminuire l'aliquota della imposta, introduce una innovazione nella vigente legislazione fiscale, stabilendo, per quanto si riferisce ai redditi di categoria C/2, l'obbligo tassativo della rivalta dell'ammontare dell'imposta di R. M. sui compensi dovuti dalle Società, Enti e Privati, ai propri dipendenti.

Oltre a ciò, dal predetto R. D. L. viene previsto l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1934, un elenco completo, con la indicazione nominativa dei dipendenti, degli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti nel precedente anno e assoggettati a ritenuta di rivalta.

Appare necessario esaminare singolarmente le disposizioni contenute nel citato Decreto, onde stabilire l'applicazione ai redditi di categoria C/2 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

L'art. 1 del citato R. D. L. stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1933 l'aliquota dell'imposta sui redditi di R. M. classificati in categoria